

Comune di PESCOPENNATARO

Provincia di ISERNIA

CODICE ENTE

DELIBERAZIONE N. 21

DATA

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2024-2025.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO (2024), addì DICIANNOVE (19)

del mese di LUGLIO alle ore 17.00, con la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, prima convocazione.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SCIULLI Pompilio	Sindaco-Presidente	X	
2	ANTENUCCI Daniele	Consigliere	X	
3	CIAMPAGLIA Nino	"	X	
4	DE LUCIA Luca	"	X	
5	PAGLIONE Antonio	"	X	
6	SANTILLI Fernanda	"	X	
7	DI STEFANO Antonio	"	X	
8	FREDA Vincenzo	"	X	
9	CARFAGNA Carmen	"	X	
10	FORGIONE Sabatino	"	X	
11	SCIULLI Giampiero	"	X	
		TOTALI	11	---

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, a scavalco, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, avv. Pompilio SCIULLI, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno, prot. n. 1604 del 12.07.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco proponente ad oggetto: **“AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2024-2025”**, che di seguito integralmente si riporta:

	Comune di PESCOPENNATARO (IS) Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail: comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.it	
---	---	--

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.01 DEL 12-07-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - PERIODO 2024-2025.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione del rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Visti inoltre i seguenti atti dell'ARERA:

- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento";
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante "Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025" (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Pescopennataro l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il*

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Considerato pertanto che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato inoltre con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Ritenuto quindi di procedere con l'Aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 42.191,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto che l'Aggiornamento del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF 2024-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati.

DELIBERA

1. Di validare l'Aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF 2024-2025), in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dal PEF aggregato (allegato 1) e dalla relazione di accompagnamento (allegato 2);

2. Di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

3. Di dare atto che il PEF aggregato e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione della deliberazione di approvazione e validazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce;

REGISTRATI gli interventi appresso riportati

Consigliere CARMEN Carfagna

Chiede se è stato reso l'atto di validazione e se è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti.

SINDACO

Risponde affermativamente. I documenti sono stati acquisiti e sono agli atti.

CON VOTAZIONE UNANIME

resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

CON VOTAZIONE CHE RIPORTA LO STESSO ESITO,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

VISTA la regolarità della documentazione,

SI ESPRIME PARERE

X FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità TECNICA in merito alla medesima proposta di deliberazione

Lì, 17 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Avv. Pompilio SCIULLI

SI ESPRIME PARERE

X FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità CONTABILE in merito alla medesima proposta di deliberazione

Lì, 17 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Avv. Pompilio SCIULLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Pompilio SCIULLI

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI



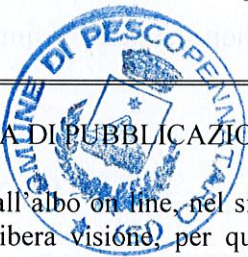
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Venga posta in pubblicazione all'albo on line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Venga comunicata ai sigg. capigruppo consiliari mediante inserimento in apposito elenco a nomra dell'art.125 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescopennataro li 25.07.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line, nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 25.07.2024 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 25.07.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI



Copia Conforme all'originale.

Pescopennataro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 19 luglio 2024, a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 25.07.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI